

Sezione  
21 febbraio 1938

Resistenza e ricorso  
nella Soc. Calzificio Sonnino

contro  
Soc. Riccardo Livio

Am. Luciano Capelli  
Milano, 19 marzo 1938  
Milano



AVV. LUCIANO CAPELLI  
FRANCESCO SFORZA, 19  
TELEFONO 24584  
MILANO

A. S. M. l'On.

Avv. Franco Bonomi

Roma

---

Piazza della Libertà n° 4.

Avv. LUCIANO CAPELLI  
FRANCESCO SPORCA, P.  
TELEFONO 5455  
MILANO



STUDIO DELL'AVVOCATO

BORTOLO BELOTTI

MILANO



VIA MONTE DI PIETÀ, 15 - TEL. 81-817



S. E. on. avv. Ivano e Bonomi

ROMA

Piazza della Libertà



ROMA  
10-11  
18 VI  
37-XV  
DISTRIBUZIONE



Avv. LUCIANO CAPELLI

VIA FRANCESCO SFORZA, 19

TELEFONO 54.594

MILANO

Milano, li 13-5-1937-XV°

A.S.E.L'ON.AVV. IVANOE BONOMI

R O M A.

=====

Piazza della Libertà N°4-

SONNINO=LIVIO

===== Le compiego ricorso con mandeto speciale con preghiera di  
costituirmi per la cliente tenendomi poi informato del corso della procedura.

In seguito Le manderò quanto mi chiederà per il fondo spese,  
il fascicolo e una breve memoria.-

Mi creda con osservanza.-



Il ricorso Livio contro Sonnino  
è stato notificato il 4 maggio  
1937  
termini documenti. <sup>presentazione</sup> 3 giugno  
termini per controverbi 3 luglio.

Chiamata - 19.85  
Costituzione  
(messa Cicconi)

STUDIO ZANETTI  
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI  
MILANO (2/28)  
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano 18 maggio 1937

Caro Bonomi,

l'avv. Luciano Capelli è genero dell'avv. Emilio  
Caldara; pare però che dal punto di vista professionale non goda la  
stessa fama del suocero col quale ha studio.

Ti saluto ben cordialmente.

*Bonomi*

*P.S. Vieni a vedermi venerdì prossimo  
sul pomeriggio aff. B.*

Roma, 14 maggio 1917

Egregio Av. Capelli,

Ho ricevuta la sua lettera del 13 corrente, e la ringrazio molto dell'incarico affidatomi.

Il ricorso della Società Livio, notificato alla Ditta Sommano, il 4 maggio, non è ancora stato depositato nella Cancelleria della Cassazione. I ricorrenti possono attendere a depositarlo fino a tutto il 9 giugno. Per questo non mi è parso conveniente fare subito la costituzione, che farò appena il ricorso sarà depositato. ~~##~~

Intanto le chiedo le istruzioni circa il nostro procedimento. Come Ella sa mi prefferiamo notificare entro il 3 luglio un regolare controricorso; oppure — e questa via mi pare preferibile — prefferiamo

cingque giorni prima dell'  
udienza <sup>di discussione</sup> depositare, in due  
copie bollate, ma nostra  
memoria in difesa della  
ditta resistente.

Attendo le sue istanze  
in proposito, e le invio i  
migliori saluti.

Avv. LUCIANO CAPELLI

VIA FRANCESCO SFORZA, 19

TELEFONO 54-584

MILANO

Milano, li 20-5-1937-XV°

Egregio Sig. Avv. Ivano BONOMI

1098. Su 27

*costituito  
il Sonmino  
il 20 maggio 37*

R O M A.

=====

Piazza della Libertà 4-

SONNINO=LIVIO

===== Grazie della sua gentile del 19 corrente; attenda pure a costituirsi dopo il deposito del ricorso.-

Quanto alla difesa seguiremo la via preferibile cioè di depositare una nostra memoria, cinque giorni prima dell'udienza di discussione, che é il sistema usato anche da Papà Emilio.-

Le sarei grato se mi sapesse comunicare la nuova udienza della causa SORELLE BESANA-EDISON che fù rinviata a nuovo ruolo all'udienza del 19 Febbario (Presidente Delle Donne relatore Sora).-

Grazie nuovamente e deferenti ossequi.-

*Non fissata*

*16/4 anno 36*

*Capelli*

*19 febbaio 37  
ruola. Sora  
Rinviato -*

Spregio avv. Capelli,

Roma, 4 giugno 1911

Il ricorso Livi contro Lomino  
è stato depositato, e oggi ho  
provveduto a costituirmi per la  
Ditta Lomino, al fine di resi-  
stere al ricorso.

Le spese per la costituzione  
ammontano a £ 25.20.

Le darò le notizie che Ella chiede  
sul ricorso Besana - Edison, notizie  
che stammani non ho potuto  
avere.

Con ossequi

Avv. Luciano Capelli

Via Francesco Sforza, 14

Milano

Roma, 9 giugno 1897

Gregio Av. Capelli,

Faccio seguito alla  
mia lettera del 4 giugno per  
avvertirle che per il ricorso Socelle  
Besana = Societa Edison, rinviato  
a nuovo ruolo, non è stata  
ancora fissata l'udienza di  
discussione.

Poiché la discussione avviene  
sempre un mese per l'altro  
posso escludere che possa  
avvenire nel corrente  
giugno.

Con i migliori saluti

---

Avv. Luciano Capelli - Via Francesco Sforza 19  
Milano -

Avv. LUCIANO CAPELLI

VIA FRANCESCO SFORZA, 19

TELEFONO 54-584

MILANO



Egr. Sig. Avv. IVANO BONOMI

ROMA

Piazza Della Libertà N.4



AVV. IVANOE BONOMI  
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4  
ROMA  
TELEFONO 31-321

Spedita  
il giorno, 18 nov. 37  
10 nov. 37

Egregio avv. Luciano Capelli,

La causa Lorek Besana -  
Loc. Edison, che porta il N. 1614  
nel Registro 1936, venne rinviata  
nella udienza 19 febbraio, e non è  
stata ancora rifissata.

Nella causa Lomino -  
Livio, io mi sono costituito per  
Lomino il 4 giugno 1937. Il ricorso  
porta il N. 1098 nel Registro 1937  
e non è stato ancora fissata  
l'udienza di discussione.

~~Con osservanza~~  
in osservanza

Bonomi

Roma, 8 Ottobre 33

Egregio Avv. Capelli,

Ho ricevuto il suo incarto  
cortemente il fascicolo e la sentenza  
della causa Calzaturificio Torrino  
- Società Livo.

Ho visto anche la <sup>sua</sup> memoria  
per resistere al ricorso avverso  
suo. Essa dovrà essere stesa  
in bollo da £ 18, e in due copie:  
l'una per la Corte, l'altra  
per il ~~avversario~~ <sup>ricorrente</sup>.

Ma le norme della Prima  
Presidenza ci danno facoltà  
di presentare la memoria  
~~sua~~ cinque giorni prima del  
l'udienza di discussione. Perciò  
attendere che l'udienza sia  
fissata e poi presentarsi nel  
terminare la memoria. Le manderò  
allora l'importo delle spese.  
Con i migliori saluti.

Avv. LUCIANO CAPELLI

VIA FRANCESCO SFORZA, 19

TELEFONO 54-584

MILANO

Milano, li 30-9-1938

*[Signature]*

↳ ↙  
Eg. Leg. avv. Grande Bonanni

Sommario. Livio

Le mando il fascicolo e la sentenza della Corte  
di merito e una breve memoria per la Cassazione  
con preghiera di procedere alla f. magna ammettendo  
la causa alla d. Cassazione -

Am' irred. con esportazione

peperci

P.S. - Ela causa Besanca Edisser?

ECC. MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO= BREVE MEMORIA = per  
la S66. CALZIFICIO NAZIONALE SONNINO & C. con sede in Caronno  
Milanese in persona del suo legale rappresentante Sig. Flavio  
Sonnino rappresentata e difesa dal suo Procuratore speciale Avv  
vocato Onorevole Ivano Bonomi presso costui elettivamente domi=  
ciliato in Roma in Piazza della Libertà N. 4 resistente è CON=  
TRO= SOC. AN. in accomandita RICCARDO LIVIO & C. con sede in  
Milano in persona del suo legale rappresentante Comm. Riccardo  
Livio rappresentata e difesa dai suoi Proc. speciali Avv. On.  
Bortolo Belotti e Carlo Emanuele Crespi, ed elettivamente domi=  
ciliata in Roma in Via Cresenzi~~one~~ N. 2 presso l'avvocato B.  
Bartolinà ricorrente = IN PUNTO = opposizione all'annullamento  
della sentenza 22 - 31 dicembre 1936 della Corte d'Appello di  
Milano ( Sezione IV ° ) notificata per atto 5 febbraio 1937 Uff.  
Giud. Conca = NOTIZIE DI FATTO = Nella narrativa di fatto espos=  
ta dal ricorrente devesi rettificare quanto segue . = Non è af=  
fatto vero che si verificano sovente degli errori nelle singole  
consegne dei pacchi di filato che si accavallano nell'esecuzio=  
ne dei vari contratti; gli errori, se si verificano, avvengono ec=  
cezionalmente , si potrebbe dire in misura più unica che rara; in  
tutto ciò per la semplicissima ragione che le singole fatture in  
partono calce lo scarico delle singole consegne. Tale rettifica inn fat=  
to porta come conseguenza logica e inevitabile, giuridica<sup>infornare</sup>, la  
"impossibilità dell'esistenza " di una pratica costante", come gra=  
tuitamente assume contro parte , nelle contrattazioni del genere

coll'imputare ad uno dei contratti ancora in corso la o le con-  
segne erroneamente attribuite ad un contratto già esaurito. Pre-  
messa tale rettifica in fatto, riteniamo di poter fare le conse-  
guenti osservazioni sui vari motivi prospettati dalla ricorrente.

SUL PRIMO MOTIVO = Osservasi che la Ditta Livio cerca di sposta-  
re il nocciolo della questione per tentare poi di vulnerarlo in  
diritto. E' vero che ci fu errore nella consegna dei 100 pacchi in  
più, ma non ci fu vizio alcuno di consenso nel contratto di com-  
pra vendita di quei 100 pacchi, in quantochè il consenso fu libe-  
ro ( non viziato da errore alcuno) sull'oggetto e sul prezzo, i  
due elementi essenziali che perfezionano i contratti di compra-  
vendita. Tale compra-vendita si rese così perfetta, indipendente-  
mente dal fatto che la merce fosse stata consegnata prima ( sia per  
per errore ) prima del perfezionarsi del contratto. La consegna  
della merce avventurata, sia pure prima dell'accordo e sia pure per  
errore, non può viziare il contratto conclusosi poi in seguito,  
perfetto nei suoi elementi essenziali, per la ragione semplicissima  
che la consegna, non costituisce ~~il~~ elemento essenziale. Non è quin-  
di assolutamente il caso di parlare di violazione degli art. 1104,  
1108 e 1110 cod. civ. e neppure di falsa applico, sione degli art.

1098 - 1123 delle stesse cod. = SUL SECONDO MOTIVO = Osserva-  
si che qui si tenta addirittura di spostare la posizione di fatto  
della controversia; non è affatto <sup>Vero</sup> che fra le parti si fosse crea-  
ta consuetudine o " prassi costante " di conguagliare le consegne i  
in più <sup>con</sup> contratti successivi ( vedasi nostra rettifica nelle no-

tizie di fatto e comparse di merito ). Inoltre è pacifico che fra i due contratti estremi, e fra i quali si vorrebbe da contro parte tentare dei conguagli, ne sono intercorsi degli altri; se mai il conguaglio dovevasi tentare fra il primo contratto e quello immediatamente successivo. Ma è evidentemente che finiamo in apprezzamenti puramente e semplicemente di fatto. Non è quindi il caso di parlare di violazione dell'Art. 1312 cod. civ. e dell'Art. 229 C.P.C. = SUL TERZO MOTIVO = Osservasi che la larga motivazione con la quale la Corte di merito giunge a respingere la domanda principale della Ditta Livio, respinge<sup>si</sup> così, per assorbimento, le altre domande riconvenzionali e subordinate non autonome, finisce implicitamente per essere assorbente di altre eventuali motivazioni che altrimenti riuscirebbero pleonastiche e superflue. Comunque e se mai non si tratterebbe di mancanza assoluta di motivazione, ma soltanto e semplicemente di insufficiente motivazione ma di ciò meglio inseguito. = SUL QUARTO MOTIVO = Osservasi che anche qui si tenta di spostare i termini della questione e si finisce per cadere in apprezzamenti di fatto. Non è assolutamente il caso di parlare di violazione dell'Art. 517 n.4 del C.P.C. perchè la Corte di merito non si è pronunciata nè su cose non domandate nè ha aggiudicato più di quello che era stato domandato, per la ragione semplicissima che il risarcimento del danno fa oggetto di esplicita e reiterata domanda da parte della Ditta Sonnino; se poi si vuol parlare di rinuncia a tale domanda con o senza condizioni è evidente la scivolata nel campo puramente di merito.

SUI VARI MOTIVI INGENERE =Devesi da ultimo rivelare che contro=  
parte tende ad ottenere l'annullamento della sentenza della Corte=  
te basandosi principalmente sulla mancanza ,sul difetto e an=  
che sull'incertezza (sic) di motivazione ,dimenticando che se  
anche tali mezzi dovessero essere accolti,la Suprema Corte =  
Ecc:ma non annullerebbe la sentenza impugnata, ma si limitereb=  
be a provvedere alle eventuali mancanze e lacune di motivazione,  
confermandola nelle sue conclusioni,secondo la più moderna giuris=  
prudenza già orientata ai principi che ispirano la riforma  
del codice di procedura civile.Per queste poche osservazioni chiedo=  
si che l'Ecc. ma Corte Suprema confermi la sentenza impugnata della  
Corte di Appello di Milano,di cui trattasi,quanto meno  
nel dispositivo,condanna<sup>no</sup> la Soc. RICCARDO LIVIO & C. in persona  
del Comm. Riccardi Livio nelle maggiori spese e riservandosi ogni  
altro diritto.

Avv. LUCIANO CAPELLI

VIA FRANCESCO SFORZA, 19

TELEFONO 54-584 Egr. Sig. Avv. IVANOE BONOMI

MILANO

ROMA

Milano, li 29 Ottobre 1937 XV°

Piazza Della Libertà N. 4

SONNINO - LIVIO

La ringrazio delle notizie datemi da questa vertenza .

Resta inteso che Ella assisterà la cliente Ditta Calzificio Sonnino alla discussione orale avanti al Corte di Cassazione.

BESANA- EDISSON

Non comprendo come mai non sia stato ancora rifissato questo ricorso, fissato per la prima volta il 19 Febbraio scorso ( Presidente Belle Donne, relatore Soru ).

Veda se può interessarsene e farmi avere notizie positive.

Cordiali saluti.



SUL QUARTO MEZZO

La ricorrente denunzia la sentenza della Corte di Milano perchè ha pronunziato su cosa non domandata , e perchè ha aggiudicato più di quello che era domandato.

La doglianza poggia sul fatto che la Società Sonnino aveva dichiarato di rinunciare ai danni qualora i 100 pacchi del terzo contratto fossero consegnati dopo la pronunzia del Tribunale. Poichè, -dice la ricorrente - i pacchi furono consegnati nel termine, non si poteva più condannare la Società Livio al risarcimento dei danni.

Qui la ricorrente dimentica che l'esonero eventuale del risarcimento dei danni derivava da una promessa della Sonnino, alla quale - per diventare definitiva - occorreva una adesione piena della Livio. Ora sta di fatto che la Livio ha ottemperato alla richiesta <sup>v</sup> unicamente per evitare l'esecuzione coattiva della sentenza e con riserva di appello e di azioni di danno ". E' quindi naturale che la Sonnino abbia ritenuta come caduta la sua promessa, e abbia insistito, davanti al Giudice di Merito, per la condanna dell'avversaria al risarcimento del danno.

Dove è, dunque, il giudizio " ultra petita " della Corte di Merito ? La Corte doveva pronunziare su questa

mantenuta domanda della Società Sonnino, e se rispondendo non ha accolto la tesi della Livio, ed ha ritenuto che la promessa fosse caduta, essa ha esercitato un suo legittimo diritto, e non si vede come si possa invocare i N. 4 e 5 dell'articolo 517 del Codice di Procedura Civile.

Si chiede il rigetto del ricorso con la conseguente condanna della ricorrente nelle spese e onorari tutti.

Roma 15 febbraio 1938-XVI-

Sul quarto mezzo

Si denunzia la sentenza perché  
ha pronunciato "ultra petita".  
La denuncia non è fondata. La  
Società Somino, non avendo rice-  
vuto un'adesione piena e incon-  
dizionata alla sua proposta, ha  
insistito sulla domanda dei danni.  
La Corte doveva, dunque, pronunciarsi  
su questa domanda, e ~~quindi~~  
~~ben~~ <sup>quindi</sup>  
non si vede come si possa  
invocare i N. 4 e 5 dell'art.  
517 del Codice di Procedura Civile.

Si chiede il rigetto del ricorso  
con la condanna della ricorrente  
nelle spese e onorari tutti.

Roma, 15 febbraio 1938 XVI

Egregio avv. Umberto Capelli  
Via Francesco Goya 19

Il ricorso Soc. Livio contro  
la Soc. Calzaturificio Tommaso è  
presso alla 1<sup>a</sup> Sezione per l'indizio  
del 21 febbraio.

Orrore, dunque, ~~preparare~~ la  
breve memoria entro il giorno  
17 febbraio?

Io ho qui la sua bozza e  
la sentenza impugnata, ma  
non ho copia del ricorso avversario

Veda di inviarmelo con cortese  
solicitudine, ~~minimo~~ a un piccolo  
quido spese.  
Con osservanza

Roma, 10 febbraio 1938

Roma, 15 Feb. 38

Egregio avv. Capelli,

Il ricorso Sic. E. Ch'sau =

Lorella Besana non ha fatto passi innanzi.  
Risulta dal registro generale che fu  
rinviate il 19 febbraio 1937, e non più  
~~presente~~, riveduto.

~~Per le ho scritto indicando il fondo spese~~  
Le mando copia della memoria  
che ho oggi depositata, ~~per~~ nel  
prescritto numero di copie in bollo  
e libere per il Collegio S. S. S. S.  
~~Per le ho scritto indicando il fondo spese in L. 500.~~  
La terro' informata dell'esito.

Con osservanza

Avv. LUCIANO CAPELLI

VIA FRANCESCO SFORZA, 19

TELEFONO 54-584

MILANO

Milano, li 16 Febbraio 1938 XVI°

Egr. Sig. Avv. On. IVANOE BONOMI


R O M A

---

Piazza della Libertà N. 4

Riscontro la di Lei pregiata del 14 corr. e Le mando L.300=  
(trecento) con mio assegno sulla Cassa di Risparmio di Milano N.571851 B.  
e La ringrazio di quanto Ella fa per il mio cliente Sonnino.

Mi crede con le massime osservanze.



Egregio avv. Capelli,

Roma, 18 febbrajo 38

Le do atto d'aver  
oggi ricevuto l'assegno sulla Cassa  
di Risparmio di Milano per lire  
trecento.

La sono subito informata  
dell'esito del ricorso Livio contro  
Lomiro.

Con la massima osservanza

---

Avv. Luciano Capelli

Via Francesco Sforza 19 Milano



# Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

SEZIONE I SEZIONE CIVILE

N. 1098 R. G. 193

Roma, 27 GEN. 1938 Anno XVI 193 - Anno

*Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del*

*giorno* 21 FEB. 1938 Anno XVI *per la discussione*

*del ricorso* Dr. Riccardo Lioni

Dr. Celestino F. Tommasi

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

Giuseppe Bonomi

**Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria indicando possibilmente il numero del Registro Generale.**

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

Benoni

Memoria

per la Società Calzificio Nazionale Tommaso  
resistente ~~di~~

al ricorso della Società Luca Livio

6 copie in velina

Sul Primo mezzo

La sentenza impugnata ragiona così:  
Fu' vero che la Società Livio, ~~che~~ che  
doveva ~~invece~~ consegnare 500 pacchi alla  
Società Sominio, in esecuzione d'un <sup>determinato</sup> contratto,  
ne abbia mandata per errore 95 di più. Ma  
~~che~~ tutto ciò è irrilevante quando si deve  
constatare che i 95 pacchi <sup>sono stati</sup> ~~sono stati~~  
inviati come appartenenti a quel <sup>determinato</sup> contratto  
con contratto (la fattura recava l'indicazione del contratto)  
e la Soc. Sominio li ~~ha~~ ricevuti e <sup>regolarmente</sup>  
pagati, mentre, da parte sua, la Soc. Livio  
ha incassato senza osservazione tempestiva, il  
prezzo indicato in contratto.

Da ciò - deduce la impugnata sentenza -  
la creazione di un secondo contratto, quale  
appendice logica del primo. Se infatti la  
Soc. Livio ha inviato merce in più del  
dovuto, e la Soc. Sominio l'ha trattuta  
e l'ha pagata ai prezzi indicati nel  
contratto a cui quella merce si riferiva,  
segno è che tacitamente le parti  
si sono accordate per aumentare la quantità  
portata in contratto, ossia ~~il che è~~  
~~medesima cosa~~ le Società Livio e Sominio

Primo mezzo

Il ~~presente~~ ~~invece~~ ~~lo~~ impugna il ragionamento  
della Corte di merito, col quale ~~non~~ si stabilisce  
che il

ci sono acquisite per vendere e comprare  
altri 95 pacchi in più dei 500  
pochi nel contratto.

L'occasione del nuovo contratto può essere  
stata un errore, ma l'occasione che  
ha dato luogo al nuovo accordo non ha  
rilevanza sulla validità dell'accordo stesso. In  
fatti l'accordo delle parti è testimoniato  
- dice ~~testualmente~~ la sentenza impugnata -  
« da fatti concludenti ed univoci quali  
« sono la spedizione e il trattamento  
« della merce, l'invio della fattura e  
« il conseguente pagamento effettuato ».

Insorge col primo mezzo la Società ricorrente  
e sostiene, in sostanza, questa tesi: che  
non vi fu consenso al nuovo ~~preteso~~ <sup>ricorrente</sup> accordo, ~~che~~  
~~vi fu consenso~~ <sup>esso non è</sup> ~~preteso~~ <sup>se</sup> ~~che~~  
dato per errore (art. 1108 Cod. Civ.); e che  
tutti gli atti del <sup>preteso</sup> nuovo accordo non sono  
che la pratica estensiva capione dell'errore  
e perciò debbono essere privi di ogni  
giuridico effetto.

Il mezzo, ~~non~~ ~~ha~~ ~~nessun~~ ~~valore~~ ~~per~~ ~~essendo~~  
sottilmente congegnato, non regge ad un  
attento esame.

È vero che l'operazione ha avuto origine

da un errore. Non la Livio ha voluto ~~vendere~~ ~~la~~ ~~mercato~~ ~~alla~~ ~~Livio~~,  
 e non la Livio ha richiesto maggiore  
 merce alla Livio. Questa spedizione di  
 95 fiaschi in più ~~ha avuto luogo~~  
 da un errore. ~~Ma~~ l'occasione che dà  
 luogo ad un accordo contrattuale non ha  
 rilevanza sull'efficacia giuridica dell'accordo.  
 L'occasione può essere un errore, ma il  
 necessario accordo, se riscuote il consenso valido  
 dei contraenti, non cessa di essere validissimo.

Il consenso ~~si~~ <sup>si</sup> espresso al  
 momento della spedizione della merce. In  
 quel momento la Livio non ~~aveva~~ <sup>aveva</sup> ~~estintato~~  
 ancora l'intenzione di vendere ~~una~~ <sup>una</sup> ~~partita~~  
 partita di merce alla Livio, ~~ma~~ <sup>ma</sup> ~~il~~ <sup>il</sup> ~~terzo~~  
~~momento~~ <sup>nel</sup> ~~momento~~ <sup>momento</sup> ~~successivo~~ <sup>successivo</sup>  
 nel momento successivo, la Livio ~~ha~~ <sup>ha</sup> ~~guardato~~  
 tratteneva la merce, e, constatato della  
 fattura che apparteneva a quel deter-  
 minato contratto, ne pagava il  
 prezzo allora la Livio ~~manifestava~~  
 stava

Quando questo consenso si esprime  
 La sentenza impugnata lo dice sintetica-  
 mente, ~~ricordando i quattro atti~~ <sup>ricordando i vari atti che sono</sup>

seguiti alla spedizione della merce. Noi  
lo diremo con maggiore precisione  
~~non~~ soffermandoci su ciascuno dei ~~quattro~~  
atti.

La Società Livio spedisce per errore 95  
pacchi in più della quantità portata in  
contratto. ~~La Società Livio spedisce per errore~~  
È certo che non esprime ancora  
la volontà di vendere quei 95 pacchi  
~~mentando così, ma una vendita~~  
~~la per quantità~~

La Soc. Sorvino riceve quei 95 pacchi e  
forse, trascinata in errore dalle annotazioni  
~~inadatte~~, <sup>non ha subito</sup> ~~la~~ sensazione di acqui-  
stare una ~~maggior~~ <sup>ulteriore</sup> quantità di merce.  
Il suo consenso non è ancora espresso.

Ma, ~~dopo qualche tempo~~, <sup>qualche tempo</sup> ~~entrano~~ <sup>in</sup> un'altra  
fase.

La Soc. Sorvino che, indubbiamente  
tiene la regolare contabilità delle  
partite che acquista e che paga, si  
decide ad acquistare ~~la merce~~  
per il prezzo portato in <sup>il</sup> ~~la~~ <sup>95 pacchi</sup>  
il prezzo pattuito. In questo momento  
<sup>diunque</sup> ~~esprime~~ <sup>esprime</sup> una volontà  
e consente all'acquisto dell'ulteriore  
quantità di merce che ha già  
ricevuta e trattata.

D'altra parte la Società Livio, la quale  
 costantemente tiene la contabilità  
 di ciò che vende, e non può fare  
~~confusione~~ fra il prezzo di 500 pacchi e  
 quello di 595, non trova ~~nessuna~~ nulla da  
 fare sul pagamento fatto della Livio,  
 ma incassa ~~il~~ il prezzo ~~delle~~ dei 95 pacchi,  
 ed è più che la Livio ha trattenuto e  
~~calcolato~~ evidentemente ~~intende~~  
 cooperare. In questo momento  
 la Livio ~~si~~ esprime ~~la~~ il suo  
 consenso alla vendita dell'ulteriore  
 quantità di merce che ha già spedita

L'errore <sup>più</sup> giocare ~~nelle~~ nei primi  
 due atti: spedizione e ricevimento;  
 non gioca più nei due atti, ma  
 si - prodotta <sup>ponderata</sup> a distanza di tempo -  
 pagamento e riscossione. <sup>del prezzo</sup> ~~due~~  
 atti esprimono un tacito consenso  
 ad ~~un~~ accordo nuovo ~~che~~ ~~non~~  
~~da~~ per cui ~~la~~ ~~Società~~ ~~ha~~ ~~la~~ ~~quantità~~  
 di merce stabilita nel contratto ~~viene~~  
 maggiorata di un'ulteriore quantità

D'altra parte, la Società Livio, la  
quale certamente tiene la regolare  
contabilità della merce che vende  
delle somme che incassa, tu'ere  
il pagamento della merce in

17/10/1880.

E qui si profila un'osservazione <sup>6</sup> della quale vorrà certo tener conto l'Esma Corte, che è Corte del diritto e non Corte del merito.

~~L'indagine se vi fu consenso~~  
L'apprezzamento dei fatti dai quali si può desumere che vi fu consenso <sup>valido</sup> fra le parti, ~~esse tale apprezzamento~~ spetta ai primi e ai secondi giudici ed è insindacabile in questa sede.

Ora tale apprezzamento è stato fatto in maniera sintetica dalla Corte di Appello, in maniera analitica dal Tribunale, il quale, esaminando il modo con cui erano congegnate le fatture, ~~osservando~~ e rilevando come all'atto del pagamento e della riscossione del prezzo <sup>doverasi</sup> ~~poterarsi~~ per forza ~~non si~~ constatare l'aumento di quantità della merce, ha ritenuto ~~esse apprezzamento insindacabile dei fatti~~ che sia stato « l'incontro delle due volontà per la compravendita dei 95 pacchi. »

Il primo mezzo, assumendo che l'errore non sia stato soltanto l'occasione del successivo accordo, ma abbia continuato anche al momento del pagamento e della riscossione del prezzo, ~~non~~ <sup>si riduce</sup>, in sostanza, ad una vana critica dell'apprezzamento insindacabile del giudice di merito, il quale, sulle produzioni di causa, ha ritenuto esistere un consenso valido ad un nuovo accordo per la compravendita allo stesso prezzo del contratto 15 marzo 1955, di un'ulteriore quantità di merce.

### Sul Secondo mezzo

La ricorrente Società Livio aveva sostenuto davanti ai primi e ai secondi giudici che « già precedentemente era abitudine fra le ~~parti~~ medesime parti, che quando un contratto era esaurito, i pacchi consegnati in più venissero scaricati

su un contratto successivo. 77 Quindi, <sup>8</sup>  
asseriva la Livio, se 95 pacchi erano  
stati consegnati in più nell'esecuzione  
della prima contratto, essi dovevano  
andare a scampo di altrettanti, <sup>non</sup>  
da consegnare col terzo contratto. E  
per rinforzare la sua tesi, la ricorrente  
ha ricorso all'art. 1312 Cod. Civ. per  
~~chiedere~~ asserire che essa aveva obbligo  
(e quindi diritto) di provare la sua  
liberazione dall'obbligo di consegnare  
95 pacchi ~~in~~ in esecuzione del <sup>ancora</sup>  
terzo contratto.

Il mezzo prospettato nel ricorso  
poggia sulla mancanza di motivazione  
sembrando alle ricorrente non  
motivata la repulsa di questa  
sua tesi e della prova richiesta.

Ma basta rileggere la sentenza  
impugnata per constatare che la  
motivazione della repulsa è ampia  
e convincente. Ecco il brano della  
sentenza:

È risultato dalle produzioni  
di causa come, pur essendo la  
ditta Livio abilitata fornitrice del  
Religioso Sannino, ogni consegna  
di filati portava l'esplicito e chiaro  
riferimento ai singoli contratti  
con indicazione delle quantità di  
merce ancora da fornire. Ciò importa  
che i vari contratti vadano corsi  
separati distintamente per delimitare  
i diritti e gli obblighi reciproci delle  
parti, e come sia arbitraria  
e infondata la pretesa Livio che  
il supero di consegna di un contratto  
possa trovare compensazione  
la voluta degli altri di un  
suo. Per simili compensazioni di  
genere osta non soltanto il principio  
generale fondamentale della autonomia  
dei contratti e dell'obbligazione che ne  
derivano, ma anche e specialmente  
la diversità delle prestazioni in quanto  
alla qualità, quantità e prezzi pattuiti  
di volta in volta.

La sentenza, dunque, motivata <sup>10</sup>  
~~la sentenza~~ il rigetto della tesi ~~avanzata~~  
della Soc. Livio con un ragiona-  
mento che trae il suo fondamento  
~~dalla~~ dal "risultato delle produzioni  
di causa". E quindi la Corte di  
merito ben poteva e doveva  
respingere l'istanza per una  
prova che era del tutto inutile.

Sub terzo mezzo

Anche qui si invoca il difetto  
di motivazione.

La Soc. Livio aveva proposto, in via  
subordinata, che la Soc. Lomina fosse  
condannata a restituire i 95 pacchi  
~~con~~ avuti in più sul contratto 15  
marzo 1935. E <sup>la ricorrente</sup> si duole che la sentenza  
ha impugnata non abbia detta  
parola alcuna di questa sua subor-  
dinata richiesta.

~~Ha poi~~ ~~è di assoluto~~  
È pacifico che se una sentenza  
~~non~~ esprime i motivi e le ragioni

per la quale adotta e una  
determinata tesi, ha già im-  
plicitamente esposte le ragioni  
per cui non ha accolto la tesi  
contraria incompatibile con  
quella adottata.

La sentenza avendo affermato  
che i 95 parchi erano stati  
per tacito consenso regolarmente  
~~acquistati~~ compravenduti, agli  
stessi patti del contratto 15 marzo  
1935, ~~non~~ escludeva con ciò  
che si potesse ordinare la  
restituzione dei 95 parchi che  
erano ormai in proprietà della  
Soc. Sominio.

### Al 4° quarto mezzo

La ricorrente denuncia la sentenza  
della Corte di Milano perché ha pronunciato  
su cosa non domandata, e perché ha  
aggiudicato più di quello che era  
domandato. (~~Art. 317 C. P. C., 5° Cod. Proc. Civ.~~)

La doglianza poggia sul fatto che la  
Soc. Lomino aveva dichiarato di  
rimunciare ai danni qualora i 100  
parchi del terzo contratto fossero  
consegnati dopo la pronuncia del  
Tribunale. Poiché - dice la ricorrente -  
i parchi furono consegnati nel ter-  
mine ~~del Tribunale e la Corte~~  
non si poteva più condannare la  
Società Livio al risarcimento dei  
danni.

Per la ricorrente diventava che  
l'esonero eventuale dal risarcimento  
dei danni derivava da una promessa  
della Lomino, alla quale - per  
diventare definitiva - occorreva una  
adesione piena della Livio. Ora sta  
di fatto che la Livio ha ottemperato  
alla richiesta « unicamente per evitare  
l'esecuzione coattiva della sentenza  
con riserva di appello e di azioni di  
danno. » ~~Adesione~~ È quindi naturale  
che la Lomino abbia ritenuta  
caduta la sua promessa, e abbia

insistito, davanti al giudice di merito, per la condanna dell'avver-  
saria al risarcimento del danno.

[Dove è, dunque, il giudizio, "ultra  
petita" della Corte di merito? La  
Corte aveva ~~una~~ doveva pronunciare  
su questa ~~espressa~~ <sup>mantenuta</sup> domanda della  
Soc. Sormino, e se rispondendo  
non ha accolto ~~la~~ <sup>la tesi</sup> ~~tesi~~  
della Livio, ed ha ritenuto che  
la promessa fosse caduta, essa  
ha esercitato un suo ~~legittimo~~  
legittimo diritto, e non si vede  
come si possa invocare i A. 4 e  
5 dell'art. 517 del Cod. di Proc. Civ.

++++

[Si chiede il rigetto del ricorso  
<sup>la conseguente</sup>  
con condanna della ricorrente  
~~gli oneri e alle spese~~ <sup>nelle</sup>  
spese e oneri tutti.

Roma, 15 febbraio 1938 XKH

St. J. 1861

## ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

## R I C O R S O

=====

della Soc. in accomandita RICCARDO LIVIO & C. con sede in Milano in persona del suo legale rappresentante Comm. Riccardo Livio, rappresentata e difesa nel presente giudizio dai suoi procuratiri speciali Avvocati On. Bortolo Belotti e Carlo Emanuele Crespi, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio N°2 presso l'avv. B. Bartolini

c o n t r o

la Soc. CALZIFICIO NAZIONALE SONNINO & C. con sede in Caronno Milanese, in persona del suo legale rappresentante sig. Flavio Sonnino

per annullamento

della sentenza 22-31 dicembre 1936 della Corte d'appello di Milano (Sez. IV<sup>a</sup>) notificata per atto 5 febbraio 1937 Uff. Giud. Conca.

## F A T T O

La Soc. Riccardo Livio e C. commerciante all'ingrosso di filati di cotone, seta e rajon, è da molto tempo in rapporto d'affari col Calzificio Nazionale F. Sonnino & C. al quale vende appunto i filati, confezionati in pacchi.

I contratti vengono d'ordinario stipulati per consegne ripartite: e quindi accade sovente che le consegne su un contratto si incrociano e si accavallano con quelle su un altro contratto. Ma per tenerle distinte, anche e specialmente agli effetti dei prezzi che variano da un contratto all'altro, le fatture portano in calce lo scarico delle singole consegne dai singoli contratti ai quali si riferiscono. Di qui la possibilità - non infrequente - di qualche errore, il quale però viene facilmente riparato, per una pratica costante nelle contrattazioni del genere, coll'imputare ad uno dei contratti ancora in corso la o le consegne erroneamente attribuite ad un contratto già esaurito. Ciò è accaduto precisamente nella specie, ed ha determinato la presente lite. - E' pacifico infatti che fra la Soc. Livio e il Calzificio Sonnino intervennero tre contratti, uno col N. 1097 in data 15 marzo 1935, un'altro col N. 1139 bis in data 3 Luglio 1935, e un terzo col N. 1205 in data 12 agosto 1935 rispettivamente per 500, 600 e 1000 pacchi di filato di cotone gazzato Makò pettinato, ma a prezzi sensibilmente superiori pel secondo e per il terzo contratto a ragione dell'andamento del mercato che segnava continui progressivi aumenti di prezzi. -

Ora accadde che sul primo di detti contratti furono consegnati dalla Livio per errore 95 pacchi in più, errore causato dal fatto che in tale di una delle fatture, precisamente in quella del 28 maggio 1935, e più precisamente ancora nella nota di scarico in calce alla medesima, erano stati indicati come ancora da consegnare 434 pacchi, mentre ne rimanevano da consegnare soltanto 334, come risultava dalla fattura precedente del 10 maggio 1935. Quindi avvenne che, essendosi nelle consegne successive tenuto conto dell'errato residuo di 434 pacchi in luogo di quello effettivo di 334, la consegna di 100 pacchi di cui alla fattura 25 luglio 1935, fu segnata a scarico del ridetto primo contratto di 500 pacchi, il quale figurò così esaurito con tale consegna, salvo la piccola differenza di 5 pacchi, mentre in realtà e salvo appunto questa trascurabile differenza era già stato esaurito colle consegne precedenti. Ed anche tutto ciò è assolutamente pacifico tra le parti, co'è pacifico che il Calzificio Sonnino, si fosse o non si fosse avveduto dell'errore (che in tutti i casi gli procurava il vantaggio di pagare il filato al prezzo del vecchio contratto, sensibilmente inferiore a quello corrente alla fine luglio) pagò i 100 pacchi al prezzo esposto in fattura e che era quello appunto del primo contratto 15 marzo 1935.

Passarono diversi mesi e intanto furono effettuate le consegne di tutti, i 600 pacchi del contratto 3 luglio 1935, ed in buona parte dei 1000 pacchi del contratto 12 agosto 1935; quando nel dicembre successivo, in una revisione generale della situazione di tutti i contratti la Livio scoprì l'errore dei 95 pacchi in più consegnati al Calzificio Sonnino stesso che li avrebbe scomputati dal contratto 12 agosto 1935 ancora in corso di esecuzione, gli trasmise una nota di addebito di L. 2172, che rappresentava la differenza fra il prezzo dell'un contratto e quello dell'altro.-

Senonché il Calzificio Sonnino non se ne volle dare per inteso dopo avere insistito perché il Livio gli consegnasse altri 100 pacchi sull'ultimo contratto del 12 agosto 1935, convenne in giudizio la Livio stessa chiedendo appunto la condanna alla consegna di questi 100 pacchi e per sopramerca- to -al risarcimento dei danni.- La Livio eccepì di nulla dovere, perché, avendo per puro errore materiale consegnato 95 pacchi in più sul primo contratto del 15 marzo 1935, questi andavano imputati al terzo contratto del 12 agosto 1935, ancora in corso di esecuzione all'epoca della consegna dei det-

ti 95 pacchi in più, e quindi dovevano essere pagati al prezzo superiore dell'ultimo contratto. Chiese quindi l'assoluzione dalle istanze attrici, e ricanvenzionalmente la rifusione della differenza di prezzo. Subordinatamente, chiese che, nel caso di sua condanna alla consegna di altri 100 pacchi sul contratto del 12 agosto 1935, il Calzificio Sonnino fosse a sua volta condannato a restituire i 95 pacchi ricevuti in più sul contratto del 15 marzo 1935, od altrimenti a rifondere la relativa differenza di prezzo. Dedusse infine tre capitoli di prova, intesi a dimostrare l'errore e la differenza di prezzo. - Ma il Tribunale con sentenza 27 giugno-8 luglio 1936, dichiarava provvisoriamente esecutiva, accolse invece le istanze del Calzificio Sonnino, condannando la Soc. Livio alla consegna dei 100 pacchi entro quindici giorni dalla notifica della sentenza, e al risarcimento dei danni per la ritardata consegna, colle spese. Giova a questo punto avvertire che il Calzificio Sonnino aveva formulato una conclusione specifica colla quale dichiarava di rinunciare ai danni nel caso che la Livio avesse consegnato i 100 pacchi subito dopo la pronuncia del Tribunale. -

Orbene notificata la sentenza il 5 agosto 1936, la Livio: prima ancora che spirasse il termine di quindici giorni in essa stabilito, e precisamente il 13 dello stesso mese di agosto, effettuò la consegna dei 100 pacchi, beninteso con espressa riserva d'appello che intendeva di proporre.

L'appello fu infatti proposto dalla Livio con atto 2 settembre 1936, deducendo in subordine alla tesi principale dell'errore, e col sussidio di un nuovo capitolo di prova orale (il 4°) - che comunque per una pratica costantemente osservata nei suoi rapporti col Calzificio Sonnino, gli eventuali quantitativi consegnati in più venivano sempre scomputati sui contratti successivi e ancora in corso di esecuzione: dedusse anche, la Livio, che non le si poteva fare nessun carico di danni, dal momento che ad essi il Calzificio Sonnino, già eventuale quantitativo aveva rinunciato nel caso verificatosi che essa Livio effettuasse la consegna subito dopo la pronuncia del Tribunale: e infine, ed in estremo subordine, lamentò la liquidazione delle spese di giudizio a favore del Calzificio Sonnino in una somma eccessiva. Ma, salvo che in questo ultimo punto, l'appello venne respinto dalla Corte d'appello di Milano, la quale con sentenza appellata, soltanto riducendo di qualche centinaio di lire la tassazione delle spese di primo giudizio, e compensando per un quinto

quella del secondo giudizio.

Tale sentenza la Società Livio denuncia alla Suprema Corte per i seguenti

M O T I V I

I°

Violazione degli art. 1104, 1108 e 1110 cod. civ., con falsa applicazione degli art. 1098 e 1123 stesso cod., e con mancanza e perplessità di motivazione.

La sentenza impugnata, dopo aver riconosciuto che "é pacifico in causa che nella precedente fornitura di filati, fornitura la cui consegna si intrecciava con quelle del contratto 12 agosto 1935, furono consegnati 95 pacchi in più", ha soggiunto che "é possibile che ciò sia avvenuto per errore, ma tutto é irrilevante quando si pensi che i 95 pacchi furono ricevuti, fatturati e pagati al prezzo indicato in fattura. Ciò implica che ad un eventuale errore iniziale si sovrappose un contratto in cui l'accordo delle parti é testimoniato tacitamente da fatti concludenti ed univoci, quali sono la spedizione ed il trattenimento della merce, l'invio della fattura, ed il conseguente pagamento effettuato. Consenso tacito dunque vi fu per i 95 pacchi consegnati in più ed esecuzione pacifica ed in buona fede del contratto tacitamente e validamente conclusosi". -Ma é evidente l'errore logico e giuridico che sta alla base di questo ragionamento. L'indagine infatti sul se la consegna dei 95 pacchi in più fosse stata fatta per errore o invece consapevolmente e per tacito mutuo consenso delle due parti non poteva essere pretermessa per il fatto che quei 95 pacchi erano stati spediti, ricevuti ed anche pagati: in quanto che il dedotto errore incideva appunto sulla spedizione, sul ricevimento e sul pagamento dei 95 pacchi in più ossia -una volta ritenuto esistente faceva sì che la spedizione, ricevimento e pagamento, frutto dell'errore, fossero nulli per mancanza di un consenso valido.

Argomentate dunque da questa circostanza all'inutilità dell'indagine sull'errore era avvolgersi in una palmare petizione di principio, e implicava anche mancanza di motivazione su quello che era il punto fondamentale controverso, se cioè errore vi fosse stato o no nel ritenere che sul contratto in petizione fossero dovute ancora 100 pacchi mentre ne erano dovuti soltanto 5.

Diremo di più: che, siccome l'errore era pacifico, in quanto il Calzificio

Sonnino era il primo a riconoscere che effettivamente aveva ricevuto 95 pacchi in più dei 500 acquistati col contratto 15 marzo 1935, così il ritenere - come ha ritenuto la sentenza impugnata - che, nonostante l'errore si fosse concluso un tacito accordo per la compravendita dei 95 pacchi non contemplati dal contratto in esecuzione del quale era del pari pacifico che la Livio aveva creduto di consegnarli e il Calzificio Sonnino di riceverli e pagarli, equivaleva a dichiarare valido un supposto accordo essenzialmente nullo per il consenso viziato appunto da errore.

Senonché è chiaro che la Corte ha scambiato per un nuovo e per sé stante contratto (tacito, per giunta!) quelli che non erano se non atti-giudiziari di esecuzione, per errore del contratto 15 marzo 1935; ossia, e in altre parole ha negato le conseguenze giuridiche dell'errore proprio per quegli atti che ne avevano costituito la pratica estrinsecazione e che perciò dovevano essere ritenuti improduttivi di qualsivoglia giuridico effetto.

Altra cosa sarebbe stata se la sentenza avesse ravvisato elementi per ritenere che i 95 pacchi fossero stati rispettivamente consegnati e ricevuti all'infuori del contratto 15 marzo 1935, nel quale caso si sarebbe potuto dubitare di un altro e sia pur tacito accordo per la compra vendita di questi 95 pacchi. Ma ciò non ha punto detto la sentenza, ne avrebbe potuto dirlo, dal momento che era -ripetesi- pacifico che i 95 pacchi erano stati consegnati e ricevuti con riferimento esclusivo al contratto 15 marzo 1935. E pertanto la sentenza, escludendo la rilevanza dell'errore per il fatto che era stato messo in pratica attuazione colla consegna e col ricevimento della merce, ha disconosciuto nel modo più patente le conseguenze giuridiche dell'errore all'atto stesso che ne riconosceva l'esistenza, ed ha ravvisato i caratteri di un nuovo contratto in quella che non era se non l'esecuzione, per errore, del contratto preesistente.

Così ed insomma: mentre la Livio assumeva che, per errore, aveva consegnato 95 pacchi in più di quelli dovuti pel contratto 15 marzo 1935, la sentenza ha negato l'errore precisamente pel fatto che i 95 pacchi erano stati consegnati

-----  
II°

Mancanza di motivazione su una difesa subordinata ed autonoma, e su una specifica deduzione di prova testimoniale, con violazione dell'art. 1312 COD. CIV.; e dell'art. 229 c.p.c.

Subordinatamente alla tesi principale dell'errore, la Livio aveva eccepito nel giudizio d'appello che "già precedentemente era abitudine fra le medesime parti che quando un contratto era esaurito, i pacchi consegnati in più venissero scaricati su un contratto successivo": soggiungendo che "questo sistema del resto é applicato anche fra gli altri commercianti di filati".

E in relazione a questa subordinata difesa ~~di prova testimoniale~~ la Livio aveva dedotte in appello un nuovo apposito capitolo di prova testimoniale il 4° così testualmente formulato: "Vero che anche precedentemente ed abitualmente nella esecuzione di altri contratti il Calzificio Sonnino accettava che la Soc. Livio computasse a debito dell'adempimento di successivi contratti la merce consegnata in esuberanza per contratti precedenti".

Indipendentemente dunque dall'errore, la Livio sosteneva che, comunque, per una pratica costantemente osservata fra lei ed il Calzificio Sonnino (che, com'era pacifico, erano in rapporti d'affari da molti anni), le eventuali consegne in più su un contratto dovevano essere scaricate su uno dei contratti successivi e non ancora esauriti; sicché, in concreto, il Calzificio Sonnino non poteva rifiutarsi di deurre dai pacchi ancora dovutogli sul contratto 12 agosto 1935 i 95 pacchi in più ricevuti sul contratto 15 marzo 1935.

Come ognun vede si trattava di un'eccezione, subordinata, ma autonoma, come quella che avrebbe pur sempre condotto alla reiezione della illegittima pretesa del Calzificio Sonnino di farsi consegnare altri 100 pacchi sul contratto 12 agosto 1935 senza tener conto dei 95 pacchi consegnatigli in più sull'altro contratto. E l'eccezione era appoggiata, ripetesì, ad una specifica deduzione di prova testimoniale della quale doveva pure, e per conseguenza, essere esaminata l'influenza in causa.

Ebbene di ~~di~~ questa eccezione e della relativa deduzione di prova la sentenza non ha detto una parola non ha dato anzi segno di averle tempoco avvertite. E pertanto é fuori dubbio che essa ha flagrantemente mancato al precetto della motivazione, violando in pari tempo il principio che chi eccepisce la propria liberazione ha l'obbligo, e quindi il diritto, di provare il fatto produttivo della liberazione, e l'altro principio che chi vuole provare un fatto per mezzo di testimoni ha l'obbligo, e quindi il diritto, di dedurlo specificamente, salvo beninteso al magistrato apprezzarne l'ammissibilità e la conclusione.

III°

Mancanza di motivazione su altra difesa subordinata ed autonoma, dedotta per conclusione specifica.

-----

Più subordinatamente ancora la Livio, come già in prime cure, così anche nel giudizio d'appello aveva formulato la seguente conclusione:

"In via subordinata e riconvenzionale: nel denegato caso che la Corte Ecc. ma ritenesse che la Soc. Livio deve consegnare i 100 pacchi di filato sul contratto 22 agosto 1935 N. 1205 o sull'altro precedente del 3 luglio 1935, con darsi il Calzificio Nazionale Sonnino a restituirle e riconsegnarle nel termine di tre giorni dalla notifica dell'emendata sentenza i N. 95 pacchi di filato gazzato Makò pettinato extra 70/2 gr. 22 marca grigia sp. 211 greggio consegnati in sul primo contratto 15 marzo, e quanto meno a pagarne la differenza di prezzo calcolata fra quello di questo contratto e quello del giorno della consegna in complessive L. 1947,50 con gli interessi commerciali di mora dal 25 luglio 1935 al saldo".

Con questa specifica conclusione dunque la Livio assumeva che, quand'anche non fosse stata accolta la precedente sua tesi subordinata all'imputazione dei 95 pacchi consegnati in più sul primo contratto a detrimento di quelli da consegnare per il terzo contratto quand'anche perciò essa Livio fosse dichiarata tenuta a consegnare altri 100 pacchi su questo terzo contratto, come appunto chiedeva il Calzificio Sonnino, quest'ultimo però, avendo ricevuti sul primo contratto 95 pacchi in più di quelli dovutigli, era tenuto a restituirli o quanto meno a rimborsarne la relativa differenza di prezzo.

Ora avendo la sentenza impugnata respinta appunto la tesi dell'imputazione dei 95 pacchi al terzo contratto, ed avendo per conseguenza confermata la condanna della Livio alla consegna di 100 pacchi sullo stesso terzo contratto essa non poteva ottenere di prendere in esame la sovra riferita conclusione subordinata della Livio: e se anche avesse creduto di respingerla pur essa, avrebbe dovuto dirne i motivi. Invece, ne verbum quidem: e perciò anche qui, mancanza assoluta di motivazione che importa per sé l'annullamento della sentenza. -

-----

IV°

Pronuncia extra e ultra petitum (art. (iè n. 4 = 5 C.P.C.), con falsa applica-

zione dell'art. 465 ult. capov. c. p. c.

-----  
Come si è già esposto in fatto, e come risulta dagli atti, il Calzificio Sonnino aveva già in prime cure dichiarato, mediante conclusione specifica, di rinunciare ad ogni rivalsa di danni per la pretesa ritardata consegna dei 100 pacchi, nel caso che questi le fossero consegnati subito dopo la pronuncia del Tribunale.

Ciò era precisamente avvenuto, perché, mentre la sentenza del Tribunale aveva stabilito un termine di quindici giorni dalla notifica per la detta consegna e la Livio l'aveva effettuata appena otto giorni dopo la notifica stessa avvenuta il 5 agosto 1936. E' perciò in appello la Livio aveva lamentato che il Tribunale pronunciando ultra petitum, l'avesse condannata ai danni.

La medesima censura merita, a maggior ragione anzi, la sentenza della Corte d'appello, in quanto ha tenuta ferma la condanna della Livio ai danni, nonostante che constasse avere la Livio stessa effettuata la consegna dei 100 pacchi subito dopo la sentenza del Tribunale ed essersi perciò verificata l'ipotesi per la quale il Calzificio Sonnino aveva tassativamente dichiarato e concluso di rinunciare ai danni. Né a salvare la sentenza impugnata da questa censura vale certamente il motivo da essa adottato, che cioè che la consegna dei 100 pacchi era stata effettuata dalla Livio soltanto per evitare l'esecuzione coattiva della sentenza, e con espressa riserva di appello, mentre poi effettivamente l'appello era stato dalla Livio effettivamente proposto " e coltivato fino alle estreme conseguenze" (sic!).

La condizione alla quale il Calzificio Sonnino aveva subordinata la sua rinuncia ai danni, si era pur sempre verificato nonostante la riserva dell'appello e la sua successiva proposizione: mentre esso Calzificio non aveva posto affatto anche l'altra condizione che la Livio accettasse la sentenza del Tribunale. Quindi è che la Livio, mentre usando del suo diritto volle impedire che la consegna dei 100 pacchi in esecuzione della sentenza del Tribunale potesse intendersi come accettazione da parte sua della sentenza stessa e quindi importante rinuncia al diritto d'impugnarla, ottemperò tuttavia pienamente e puntualmente alla condizione posta dal Calzificio Sonnino alla sua rinuncia ai danni. E per ciò questa rinuncia doveva spiegare pienamente il suo effetto, impedendo alla Corte di tenere ferma una condanna ai

danni che era espressamente rinunziata dalla parte che in ipotesi aveva diritto di domandarla.-

~~~~~

Pertanto chiedesi che voglia l'Ecc.ma Suprema Corte cassare la sentenza della quale trattasi, rinviando la causa per nuovo esame ad altra Corte d'Appello e condannando il Calzificio Sonnino nei danni e nelle spese.

Si allegano a corredo:

- 1) Copia autentica notificata della impugnata sentenza 22-31 dicembre 1936 della Corte d'appello di Milano.
- 2) Volume elencato degli atti e documenti del giudizio di merito nel doppio suo grado.
- 3) Bolletta del deposito eseguito a titolo di multa, del tenore seguente:  
N. 6637 matrice-Ufficio Atti Giudiziari-Milano-Piazza Beccaria 19-Il Sig. Avv. B. Belotti con danaro proprio ha pagato lire seicentouna per ricorrere in Cassazione nell'interesse della Soc. Riccardo Livio & C. contro la sentenza 22-31 dicembre 1936 della Corte d'appello di Milano in causa fra la stessa e la Soc. Calzificio Sonnino & C. - 28 aprile 1937 - Il Procuratore f. to: Masi agosto.

#### MANDATO SPECIALE

La Soc. in accomandita Riccardo Livio & C. con sede in Milano in persona del sottoscritto suo gerente Comm. Riccardo Livio, nomina suoi procuratori speciali gli avv. On. Bartolo Belotti e Carlo Emanuele Crespi, affinché tanto congiuntamente quanto separatamente la rappresentino e difendano nel presente giudizio di cassazione, con tutti i più ampi poteri, compresi quelli di sottoscrivere il ricorso e di comparire davanti alla Suprema Corte anche per la discussione orale della causa; con elezione di speciale domicilio a tutti gli effetti del giudizio, in Roma Via Crescenzio n. 2 presso l'avv. Bartolo Bartolini.

MEMORIA

per la SOCIETA' CALZIFICIO NAZIONALE SONNINO

RESISTENTE

al ricorso della SOCIETA' RICCARDO LIVIO

SUL PRIMO MEZZO

La sentenza impugnata ragiona così:

Può esser vero che la Società Livio, che doveva consegnare 500 pacchi alla Soc. Sonnino, in esecuzione d'un determinato contratto, ne abbia mandato per errore 95 di più. Ma tutto ciò è irrilevante quando si deve constatare che i 95 pacchi sono stati inviati come appartenenti a quel determinato contratto (la fattura recava l'indicazione del contratto) e la Soc. Sonnino li ha ricevuti e regolarmente pagati, mentre da parte sua, la Soc. Livio, ha incassato, senza osservazioni tempestive, il prezzo indicato in contratto.

Da ciò - deduce la impugnata sentenza - la creazione di un secondo contratto, quale appendice logica del primo. Se infatti la Soc. Livio ha inviato merce in più del dovuto, e la Soc. Sonnino l'ha tratteneuta e l'ha pagata ai prezzi indicati nel contratto a cui quella merce si riferiva, segno è che tacitamente le parti si sono accordate per aumentare la quantità portata in contratto, ossia le Società Livio e Sonnino

si sono accordate per vendere e comprare altri 95 pacchi in più dei 500 pattuiti nel contratto.

L'occasione del nuovo contratto può essere stata un errore, ma l'occasione che ha dato luogo al nuovo accordo non ha rilevanza sulla validità dell'accordo stesso. Infatti l'accordo delle parti è testimoniato - dice la sentenza impugnata - "da fatti concludenti ed univoci quali sono la spedizione e il trattenimento della merce, l'invio della fattura e il conseguente pagamento effettuato".

Inserge col primo mezzo la società ricorrente e sostiene in sostanza, questa tesi: che non vi fu consenso al nuovo accordo, e se vi fu consenso esso non è valido perchè fu dato per errore (art. 1103 cod. Civ.); e che tutti gli atti del preteso nuovo accordo non sono che la pratica ostensione dell'errore e perciò debbono essere privi di ogni giuridico effetto.

Il mezzo, pur essendo sottilmente congegnato, non vegge ad un attento esame.

È vero che l'operazione ha avuto origine da un errore. Ma l'occasione che dà luogo ad un accordo contrattuale non ha rilevanza sull'efficacia giuridica dell'accordo. L'occasione può essere un errore, ma il successivo accordo, se riscuote il consenso

valido dei contraenti, non cessa di essere validissimo.

3-

Quando questo consenso si esprime? La sentenza impugnata lo dice sinteticamente, ricordando i vari atti che sono seguiti alla spedizione della merce. Noi lo diremo con maggiore precisione soffermandoci su ciascuno dei quattro atti.

La Società Livio spedisce per errore 95 pacchi in più della quantità portata in contratto. E' certo che non esprime ancora la volontà di vendere quei 95 pacchi.

La Soc. Sonnino riceve quei 95 pacchi, e, forse trascinata in errore dalle annotazioni inesatte, non ha subito la sensazione di acquistare una ulteriore quantità di merce. Il suo consenso non è ancora espresso.

Ma, dopo qualche tempo, entriamo in un'altra fase.

La Soc. Sonnino che, indubbiamente, tiene la regolare contabilità delle partite che acquista e che paga, si decide ad acquistare i 95 pacchi per il prezzo portato in fattura. E paga il prezzo pattuito. In questo momento dunque, esprime una volontà certa e consente all'acquisto dell'ulteriore quantità di merce che ha già ricevuta e trattenuta.

D'altra parte la Soc. Livio, la quale certissimamente tiene la contabilità di ciò che vende, e non può fa

re confusione fra il prezzo di 800 pacchi e quello di 825, non trova nulla da osservare sul pagamento fatto dalla Sonnino, ma incassa il prezzo dei 85 pacchi in più che la Sonnino ha trattenuti e che evidentemente intende comperare. In questo momento, dunque, la Livio esprime il suo consenso alla vendita dell'ulteriore quantità di merce che ha già spedita.

L'errore può giocare nei primi due atti spedizione e ricevimento; ma non gioca più nei due atti successivi - pagamento e riscossione del prezzo. Questi due atti esprimono un tacito consenso all'accordo nuovo per cui la quantità di merce stabilita in contratto viene maggiorata ad un'ulteriore quantità.

E qui si profila un'osservazione della quale vorrà certo tener conto l'Ecc.ma Corte, che è Corte del Diritto e non Corte del Merito.

L'apprezzamento dei fatti dai quali si può dedurre che vi fu consenso valido fra le parti, è un apprezzamento che spetta ai primi e ai secondi giudici, ed è insindacabile in questa sede.

Ora tale apprezzamento è stato fatto in maniera sintetica dalla Corte di Appello, in maniera analitica dal Tribunale, il quale, esaminando il modo con cui erano consegnate le fatture e rilevando come all'atto

del pagamento e della riscossione del prezzo doveva-  
si per forza constatare l'aumento di quantità della  
merce, ha ritenuto, che ci sia stato "l'incontro delle  
due volontà per la compravendita dei 95 pacchi".

5-

Il primo mezzo, assumendo che l'errore non sia sta-  
to soltanto l'occasione del successivo accordo, ma ab-  
bia continuato anche al momento del pagamento e della  
riscossione del prezzo, si riduce in sostanza, ad una  
vana critica dell'apprezzamento insindacabile del giu-  
dice di merito, il quale, sulle produzioni di causa, ha  
ritenuto esistere un consenso valido al nuovo accor-  
do per la compravendita, allo stesso prezzo del con-  
tratto 15 marzo 1935, di un'ulteriore quantità di mer-  
ce.

#### SUL SECONDO MEZZO

La ricorrente Soc. Livio, aveva sostenuto davanti ai  
primi e ai secondi giudici che "già precedentemente era  
abitudine fra le parti medesime che quando un contrat-  
to era esaurito, i pacchi consegnati in più venissero  
scaricati su un contratto successivo". Quindi, asse-  
riva la Livio, se 95 pacchi erano stati consegnati in  
più nell'esecuzione del primo contratto, essi doveva-  
no andare a scoppiare di altrettanti da consegnare col  
terzo contratto. S. per rinforzare la sua tesi, la ri-  
corrente è ricorsa all'art. 1312 Cod. Civ. per asseri-

re ch'essa aveva obbligo (e quindi diritto) di provare la sua liberazione dall'obbligo di consegnare 30 pacchi in esecuzione del terzo contratto.

Il mezzo prospettato nel ricorso poggia sulla mancanza di motivazione, sembrando alla ricorrente non motivata la repulsa di questa sua tesi e della prova richiesta.

Ma basta rileggere la sentenza impugnata per constatare che la motivazione della repulsa è ampia e convincente. Ecco il brano della sentenza:

"Al risultato delle produzioni di causa come, per

"essendo la Ditta Livio abituale fornitrice del cal-

"alcio Marino, ogni consegna di filetti portava lo

"esplicito e chiaro riferimento ai singoli contratti

"con indicazione delle quantità di merce ancora da

"fornire. Ciò importa che i vari contratti vedano con-

"siderati distintamente per delimitare i diritti e

"gli obblighi reciproci delle parti, e come sia arbi-

"traria e infondata la pretesa Livio che il supero di

"consegna di un contratto possa trovare compensazio-

"ne con la voluta deficienza di uno successivo.

"Per simili compensazioni di nuovo genere osta, non

"oltanto il principio generale fondamentale della

"autonomia dei contratti e delle obbligazioni che ne

"derivano, ma anche e specialmente, la diversità delle

"prestazioni in quanto alla qualità quantità e prezzi

7-

"pattuiti di volta in volta".

La sentenza, dunque, attiva il rigetto della tesi della Soc. Livio con un ragionamento che trae il suo fondamento dal "risultato delle produzioni di causa". E quindi la Corte di Merito non poteva e doveva respingere l'istanza per una prova che era del tutto inutile. -----

SUL TERZO MEZZO

Anche qui si invoca il difetto di motivazione.

La Società Livio aveva proposto, in via subordinata, che la Società Sennino fosse condannata a restituire i 95 pacchi avuti in più sul contratto 15 marzo 1955. E la ricorrente si duole che la sentenza impugnata non abbia detta parola alcuna di questa sua subordinata richiesta.

E' pacifico che se una sentenza esprime i motivi e le ragioni per le quali adotta una determinata tesi, ha già implicitamente esposte le ragioni per cui non ha accolto la tesi contraria incompatibile con quella adottata.

La sentenza aveva affermato che i 95 pacchi erano stati per tacito consenso regolarmente compravenduti agli stessi patti del contratto 15 marzo 1955, escludeva con ciò che si potesse ordinare la restitui-

8-

zione dei 95 pacchi che erano ormai in proprietà della Soc. Sennino.

SUL QUARTO MEZZO

-----

Si denunzia la sentenza perchè ha pronunziato "ultra petita".

La denunzia non è fondata. La Società Sennino, non avendo ricevuto un'adesione piena e incondizionata alla sua proposta, ha insistito sulla domanda dei danni.

La Corte doveva, dunque, pronunziarsi su questa domanda, e quindi non si vede come si possa invocare i n. 4 e 5 dell'art. 517 del Cod. di procedura Civile.

-----

Si chiede il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente nelle spese e onorari tutti.

Roma, 16 febbraio 1931 - XVII -

Egregio avv. Capelli,  
Partitoppo il 9.  
Sua cortesia è stata di accogliere  
il primo e il secondo mezzo  
avversario.

Ho ragione di ritenere che  
questa sera la Corte abbia  
deciso in conformità della  
richiesta del V. M. accogliendo  
~~il~~ il ricorso della Soc. Lirio.

Con osservanze

Roma, 21 febr. 1938

Avv. Luciano Capelli  
Via Francesco Sforza 19

Milano

Avv. LUCIANO CAPELLI

VIA FRANCESCO SFORZA, 10

TELEFONO 54-584

MILANO

Milano, li 25-8-1938  
XVI

gentile onorevole

La ringrazio delle notizie Fatemi con la  
sua pregiata del 21 corrente notizie che non corrispondere-  
rebbero però a quanto mi dice telefonicamente in  
questo momento l'onorevole Belotti.

Secondo l'egregio assessore la Corte di Cassazione,  
nonostante le richieste del P. M., avrebbe respinto il  
ricorso fatto con vittoria delle spese.

La prego di essermi presto, se merlato per, informare  
il cliente! Comunque le ringrazio di copia, la carta  
semplice della sentenza.

Con la massima assuefazione  
V. Capelli

Avv. LUCIANO CAPELLI

VIA FRANCESCO SFORZA, 19

TELEFONO 54-584

MILANO




Eq. h. y. avv. On

✓  
✓  
G. Venoe Benoni

Prima

4 Piazza della Libertà 4



12,95  
14,45  
10,65  
37,35 : 2 =



STUDIO DELL'AVVOCATO

BORTOLO BELOTTI

MILANO

VIA MONTE DI PIETÀ, 15 - TEL. 81-817

3.3.938

S. E. on. avv. Ivano Bonomi


ROMA

Piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

effettivamente io ho telefonato all'avv. Capelli, dicendogli che la Corte aveva respinto il ricorso Livio, perchè tali erano le informazioni. Potresti sentire anche tu alla Corte. Anche a me pareva che il ricorso dovesse essere accettato. Ma come sai, habent sua sidera lites!

Credimi coi più cordiali saluti  
tuo



Avv. LUCIANO CAPELLI

VIA FRANCESCO SFORZA, 19

TELEFONO 54-584

MILANO

Milano, 17<sup>to</sup> Marzo 1938 XVI°

Egr. Sig. Avv. IVANOE E BONOMI

XXXXXXXXXX

R O M A

---

Pizza Della Libertà 4

SONNINO - LIVIO

Ho saputo da fonte sicura che la Cassazione ha respinto il ricorso Livio. Sarà quindi bene farmi avere la copia della sentenza e tutto il fascicolo di causa onde io possa iniziare il giudizio di danni sul quantum avanti il Tribunale di Milano.

BESANA - EDISON

La ritardata fissazione di questo ricorso mi ha dis/sospetto. Non vorrei che le parti avessero transatto direttamente la grave vertenza, con grave pregiudizio morale e materiale dei patroni dei Besana. Sarei ansioso di notizie precise.

Cordialità.

*Luciano Capelli*

Avv. LUCIANO CAPELLI

VIA FRANCESCO SPORZA, 19

TELEFONO 54-584

MILANO

Milano, li 11 Febbraio 1938 XVI°

Egr. Sig. Avv. IVANOE BONOMI

R O M A

Piazza della Libertà N.4

SONNINO - LIVIO

Riscontro la Sua pregiata del 10 corr. e mi affretto a mandarLe  
la copia del ricorso <sup>avversario</sup> con preghiera di provvedere alla breve me-  
moria in difesa del CALZIFICIO SONNINO sviluppando la mia bozza.

Se Ella lo crederà necessario, nella stesura della memoria, modi-  
fichi pure quanto ha detto io. Sarà bene che Ella mi precisi il fondo spese.

Con la massima osservanza.

*P.S. 1. saputo che è stato  
firmato il ricorso Besana per  
il mese di Febbraio, come la data?  
forse pure per l'udienza del 21 corr.*

*L. Capelli*

*Sarebbe interessante  
C. P. B. T. A.  
L. Capelli*

Costituito il  
4 giugno 1937

24.20  
72 -  
18  
-----  
104 20

Spesa (chiavette) 13.20  
(ricovero) 11 --

24.20

15 febbraio 1938  
4 fogli da £ 18 -  
Copiatura

72  
35

Totale 13 1

2 aprile 1938 per  
marche delega manenti:

18  
-----  
1 4 9

~~Miavente il 18 febbraio 1938  
L. 30~~

Avv. LUCIANO CAPELLI

VIA FRANCESCO SFORZA, 19

TELEFONO 54-584

MILANO

Milano, li 15 Aprile 1938 XVII<sup>a</sup>

Egr. Sig. Avv. IVANOE BONOMI

R O M A

---

Piazza della Libertà N.4

Le mando L.150= a mezzo mio assegno 579918 sulla Cassa di Risparmio con preghiera di registrare la nota sentenza LIVIO - SONNINO.

Inoltre Le prego di farmi avere unitamente al fascicolo copia semplice della nominata sentenza con una nota dettagliata e precisa di tutte le spese, competenze ed onorari ripetibili dovuti dalla Ditta Livio.

Grazie, auguri e deferenti saluti;





1385

1098

Roma, li \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ - Anno \_\_\_\_\_

31 MAR 1938

**CORTE DI CASSAZIONE  
DEL REGNO**

**CANCELLERIA**

**AFFARI CIVILI**

**AVVISO**

di pubblicazione di sentenza  
nella causa

In esecuzione delle disposizioni regolamentari  
partecipo alla S. V. che questa Corte, con sentenza  
pubblicata oggi, ha

*irradiato il  
ricorso*

*Leus 1091*

*Societa' Riccardo Fittio*

*Soc. Calzificio Wajk  
Laminato*

La invito ad effettuare, entro venti giorni da  
oggi, il pagamento della tassa di registro e di quella  
speciale di bollo, direttamente all'Ufficio del Regi-  
stro atti giudiziari di Roma, e di curare, dopo  
aver adempiuto a tale formalità, il ritiro dalla Can-  
celleria degli atti di causa e la liquidazione del de-  
posito della carta bollata per la redazione della sen-  
tenza.

Ill.mo

Sig. Avv.

*A. Bartoloni  
Via Crescenzo (Palazzo Vecchio)*

*Avv. Manac Manacini  
Piazza della Libertà 14*

Stamperia Reale di Roma  
(335-s)

**IL CANCELLIERE**

*[Signature]*

*[Signature]*

Liquidate in sentenza -

|               |          |
|---------------|----------|
| Spese         | £ 149.20 |
| Arroccario    | £ 800 -  |
| Registrazione | £ 138.40 |
|               | <hr/>    |
|               | 1087.60  |

|         |           |
|---------|-----------|
| Avere   | £ 1087.60 |
| Avuto   | 450 -     |
|         | <hr/>     |
| Restano | £ 637.60  |

Pensieri

Principata il 19 Feb. 1937

3<sup>a</sup> Leg. Ret. Lora -

Loc. Edison - Lorelle Besana

1614 / 1937

Cosini - Peri  
contro Varini

N<sup>o</sup> = 3082 / 1927

Milano li 1 Aprile 1938 XVI°

Egr. Sig. Avv. IVANOE BONOMI

R O M A


---

Piazza della Libertà N.4

Sono sempre in attesa del fascicolo della causa  
SONNINO - LIVIO, nonchè di copia della sentenza di cassa=  
zione per poter iniziare avanti il Tribunale di Milano  
la procedura sulle ammontare dei danni.

In tale attesa mi crede con osservanza.

LOTTERIA  
AUTOMOBILISTICA  
DIRIPOLI



Avv. LUCIANO CAPELLI

VIA FRANCESCO SFORZA, 19

TELEFONO 54-584

MILANO



Egr. Sig. Avv. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà N.4

(.....)

ROMA

Egregio avv. Capelli; Roma, 3 aprile 18

La sentenza è uscita l'altro ieri. Porta il N. 1097, ~~ma~~ e non è ancora arrivata all'ufficio del Registro.

La Società Livio ricorrente ha l'obbligo di registrarla entro 20 giorni. Appena registrata, <sup>e non prima,</sup> si possono ottenere copie.

Mi dica se le occorre copia semplice o copia autentica con la formula esecutiva.

Con osservanza

---

Avv. Luciano Capelli  
Via S. Gergo 19 Milano

Egregio avv. Capelli, Roma, 16 aprile  
1939

Il 26 aprile dell'anno scorso le scrissi per indicarle quale era l'importo a me dovuto dalla Louisa Calzificio Lomino, la quale poteva ripetere la somma dalla socumbente Soc. Livio.

Tale importo risultava come segue:

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Per spese e onorari liquidati<br>nella sentenza della Cassazione | £ 1087,60       |
| Ricoverate in due acconti complessivi                            | 450,00          |
| <b>Restano</b>                                                   | <b>£ 637,60</b> |

Di tale ~~importo~~ mio credito io le ricordavo con antecedente lettera del 17 maggio 1938, ed Ella - anche per telefono - mi assicurava che la cliente avrebbe liquidato

la rimanenza.

Poiché sono trascorsi molti  
mesi; ~~o~~ <sup>durante i quali</sup> la Loc. Formino  
avrà potuto avere dalla  
suoconberente Loc. Livio le somme  
portate in sentenza; le  
rivolge viva preghiera perché  
solicitata dalla cliente il  
saldo della parcella.

Con i migliori saluti

Avv. Luciano Capelli

Via Francesco Sforza 19

Milano

Roma, 18 aprile 1938

Egregio avv. Capelli,

Ho ricevuto l'assegno  
di  $\text{L. } 150$ , ed oggi stesso l'ho  
registrato, mediante  $\text{L. } 138,55$ ,  
la sentenza ~~assoluta~~ che rigetta  
il ricorso della Soc. Fivio.

Domani, appena la sentenza  
registrata tornerà in Cancelleria,  
ordinerò la copia semplice  
del ricorso, che le manderò  
insieme al fascicolo.

Con i migliori saluti.

---

Avv. Luciano Capelli

Via Fr. Sforza 19 Milano.

Roma, 13 aprile 38

Egregio avv. Capelli,

La sentenza che  
rigetta il ricorso della Società  
Ricardo Livio non è stata  
<sup>a tutt'oggi</sup> registrata dagli avversari, i  
<sup>quali</sup> forse ~~pensano~~ pensano che i vincitori  
anticiperanno le spese della  
registrazione.

Naturalmente mancando  
la registrazione non posso  
estrarre copia della sentenza.

~~Ma~~ Ella dovrebbe chiedere  
alla Soc. Liviano di anticipare  
i fondi per la registrazione  
(circa ~~£~~ £ 150) e, se <sup>essa vuole</sup> ~~regolano~~  
poi regolarmente notificare  
la sentenza per richiedere tutte

le spese e gli onorari  
di soprappiù a cui  
la Lirio sarà certamente  
condannata, <sup>di anticipare</sup> e anche le  
spese per estrarre una  
copia autentica con formula  
esecutiva, il che si riporterà  
un'altra spesa di  
circa 200 lire.

Le invece crede che basti  
copia semplice <sup>della sentenza</sup> e per liquidare  
in via bonaria le spese  
e gli onorari di soprappiù,  
albre basterà ~~anche~~ anticipare  
le 150 lire ~~per~~ per la  
registrazione.

Atteudo sue istruzioni  
con osservanza  
del.

Avv. LUCIANO CAPELLI

VIA FRANCESCO SFORZA, 19

TELEFONO 54-554

MILANO

Milano, li 17-4-39

Eg. Sig. Avv. IVANOE BONOMI

R O M A

Piazza Della Libertà 4

Faccio seguito alla pregiata Vostra del 16 corr.

Le mando mio assegno di L.300.= con preghiera di farmi  
avere al più presto cenno di ricevuta della presente.

Distinti saluti.

(avv. L. Capelli)



Allegato: Assegno N. 039689

Roma, 24 aprile 1839

Egregio avv. Capelli,

Le do atto che,  
in seguito alla mia <sup>parcella</sup>  
di residue L. 637 per ~~sta~~  
~~la~~ resistenza in Caffariore  
della Ditta Sorrisino, ho  
ricevute, da Lei, con assegno  
della Cassa di <sup>in attesa</sup> Risparmio Lombarda  
del 18 aprile 1839 N. 039689,  
lire trecento.

Con distinti saluti.

Roma, 26 aprile 1937

Egregio avv. Capelli;

Le mando - come  
da sua richiesta - copia semplice  
della sentenza della Cassazione  
che rigetta il ricorso Livio. Le  
mando anche il fascicolo.

Le somme ripetibili dalla  
Società Livio, condannata alle  
spese e agli onorari di avvocato,  
sono le seguenti:

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Spese, come da sentenza                                         | £ 149.20 |
| Onorari come da sentenza                                        | 800. —   |
| Registrazione della sentenza<br>come risulta dalla nota incalca | 138.40   |

£. 1087.60

Contro queste spese e onorari  
stanno le seguenti somme ricevute

a mezzo mio, dalla Società Louvain!

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 18 febbraio 1938 - | £. 300 |
| 15 aprile 1938 -   | 150    |
|                    | <hr/>  |
|                    | £. 450 |

Pertanto ~~il~~ ~~costo~~ il costo si  
può stabilire così:

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Per spese onorari liquidati<br>in sentenza - .. | £ 1087,60 |
| Ricevute in acconto                             | £ 450.-   |
| Pertanto -                                      | <hr/>     |
|                                                 | £ 637,60  |

Desidera che le mandi  
~~in~~ <sup>regolare</sup> ~~parcella~~ parcella, se bastano  
queste indicazioni?

Con i migliori saluti.

Ammin. delle Poste e dei Telegr.  
Corrispondenze Raccomandate  
Modello 22-1



Assegno L. *Bonomini* N. **2699**  
Mittente .....  
Destinatario *Cappelli* .....  
Destinazione .....  
Tassa L. *3/0* Espresso L. *milano* Firma *milano*

E vietato includere valori nelle raccomandate.  
L'Amministrazione non ne risponde.

Roma, 13 maggio

Egregio avv. Capelli,

Ho ricevuto  
copia in carta libera  
della sentenza di Cassazione  
favorevole alla Soc. Belgio  
Romina. Gliela ho man-  
data il 26 aprile insieme  
ad una mia parcella rife-  
ribile dalla soccombente  
Societa' Livio.

~~Condividi~~ Con i migliori  
saluti